

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 gennaio 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Esposito Dr. Luigi Antonio, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL' A.C. MIRA.FIN CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CORMACI VINCENZO FINO AL 30.6.2006, ANTONELLI SIMONE FINO AL 31.10.2008 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €400,00 SEGUITOGARA MIRAFIN/FUTSAL GENZANO 31.10.2003– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio– Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopraproposto dall' A.C. Mira.Fin. di Ardea (Roma) ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 – APPELLO DEL C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S.R. PIANO GELI SAN MARTINO/ATHLETIC 2000 DEL 23.11.2003– (Delibera della Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l'Attività Giovanile e Scolastica– Com. Uff. n. 19 dell' 11.12.2003).

La C.A.F. annulla la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado per l'esame di merito del reclamo del 26.11.2003 proposto dalla società Athletic 2000 avverso l'irregolarità della gara sopra citata. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3- APPELLO DELL'A.S. TURANIA 1997 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LO SVINCOLO D'AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., CONCESSO AI CALCIATORI DE CESARIS ANGELO, PETRUCCI EMILIANO, DE CESARIS DANILO, DI PAOLO DAVIDE – (Delibera della Commissione Tesseramenti. – Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopraproposto dall' A.S. Turania 1997 di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ CONCESSO AL CALCIATORE PIVA ROBERTO, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ– (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D riunione del 17.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. Beverare di San Martino di Vanezze (Rovigo), ai sensi degli artt.44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S. per tardività dell'invio di copia dei motivi al calciatore controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELL' A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Orlando Guasticce di Guasticce (Livorno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 – APPELLO DELL' A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/CALCIO A CINQUE RAIANO DEL 15.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' A.S. Calcio a Cinque Raiano di Raiano (L'Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo, Ardita Dr. Sebastiano, Goldoni Dr. Umberto- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7 – APPELLO DEL F.C. VILLA S. STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE NAPOLEONI ARISTIDE – (Delibera del Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio– Com- Uff. n. 40 del 18.12.2003).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Villa S. Stefano di Villa Santo Stefano (Frosinone), riduce al 31.3.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Napoleoni Aristide. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 – APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MIRAFIORI/TARCISIA SASSI DEL 2.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003).

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’ U.S. Tarcisia Sassi di Torino. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DEL CALCIATORE GRANDE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 30 del 18.12.2003).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Alessandro Grande, riduce al 31.12.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 – APPELLO DEL F.C. LIBERTAS BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS BRERA/BRESSO CALCIO DEL 15.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003).

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Libertas Brera di Milano e lo dichiara inammissibile nella parte in cui si chiede l’annullamento della decisione relativa alla sanzione pecuniaria inflitta al Bresso Calcio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

11 – APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL 10.7.2003 INERENTE IL CALCIATORE SABATO ROCCO, STIPULATA TRA RECLAMANTE E COSENZA CALCIO 1914 – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D riunione del 17.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DELL’ AVV. PASQUALIN CLAUDIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DEPLORAZIONE E DI SOSPENSIONE INFLITTIGLI DALLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI – (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori – Com. Uff n. 109/A del 18.12.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’ Avv. Claudio Pasqualin, dichiara la nullità del procedimento per violazione dell’art. 18 del regolamento per l’Esercizio dell’Attività di

Agente di Calciatori, con rinvio alla Commissione Agenti dei Calciatori per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.

Publicato in Roma il 27 gennaio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro